

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Massimo PERIN

Presidente

Riccardo PATUMI

Consigliere – relatore

Khelena NIKIFARAVA

Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio **n. 46366** del registro di segreteria, iscritto sul conto giudiziale **n.**

133102 del Comune di Bologna, compilato d'ufficio e reso dalla dottoressa

Pompilia Pepe, Capo Area risorse finanziarie del Comune di Bologna, per

conto dell'agente contabile **BERTOZZI Chiara**, nata a Bologna l'11 aprile

1983, c.f. BRTCHR83D51A944F;

visti il conto giudiziale e gli altri documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza dell'8 ottobre 2025 tenuta con l'assistenza del

segretario dott. Enrico Tiberi, il relatore Riccardo Patumi e il Pubblico

Ministero nella persona del S.P.G. Antonio Senatore. Non comparsi né

l'agente contabile, né l'Amministrazione.

FATTO

1. In data 2 novembre 2023, il Capo Area risorse finanziarie del Comune di

Bologna, dott.ssa Pompilia Pepe, ha depositato presso questa Sezione

Giurisdizionale il conto giudiziale n. 133102 relativo all'imposta di soggiorno a

SENT. N. 114/2025/GC

carico dei clienti della struttura ricettiva “Quelli del Mazzini”, avente sede a Bologna, per l'**esercizio 2020**, periodo dall'1.1.2020 al 31.12.2020.

Il conto sopra menzionato è stato compilato d'ufficio e sottoscritto dal Capo Area risorse finanziarie del Comune di Bologna; successivamente depositato oltre il termine di cui all'art. 139 del codice della giustizia contabile. La compilazione d'ufficio si è resa necessaria in conseguenza dell'inottemperanza da parte dell'agente contabile Chiara Bertozzi.

In un primo momento il conto era stato parificato dallo stesso Capo Area risorse finanziarie poi, a seguito di un'ulteriore nota istruttoria del Magistrato relatore con la quale era stata evidenziata l'esigenza che venisse rispettato il principio di alterità, è stato parificato con determina del Direttore generale.

2. Con relazione del 30 agosto 2024, il Magistrato relatore, esaminato il conto, ne ha chiesto l'iscrizione a ruolo di udienza in base al disposto di cui all'art. 147, comma 3, lett. a) del codice della giustizia contabile per il quale *“È sempre fissata l'udienza, oltre che a seguito di scadenza del termine fissato dal magistrato relatore per la presentazione dei documenti essenziali per l'esame della gestione, per:*

a) i conti compilati d'ufficio quando al termine della gestione non siano stati depositati; [...]”.

Il Magistrato relatore nell'analizzare il conto aveva tra l'altro sottolineato che non è firmato dall'agente contabile e che non evidenzia nessuna somma riscossa e versata (c.d. “conto a zero”).

3. In data 10 febbraio 2025 la Procura regionale aveva presentato le proprie conclusioni, innanzitutto rilevando come il Comune di Bologna non avesse adempiuto al disposto di cui all'art. 614, comma 1, lett. b), del r.d. 23 maggio

1924, n. 827, il quale prevede che, in caso di conto non presentato entro il termine prescritto e compilato d'ufficio dall'amministrazione, la stessa debba invitare l'agente contabile con atto dell'ufficiale giudiziario a riconoscerlo e sottoscriverlo prima della trasmissione alla Corte dei conti.

La Procura regionale aveva inoltre evidenziato che i riscontri effettuati dal Comune non erano esaustivi, in quanto comprovavano esclusivamente che l'agente contabile non ha effettuato alcun versamento, non che lo stesso non avesse riscosso, nel 2020, alcuna somma a titolo di imposta di soggiorno; quindi, non tali da accertare la correttezza del carico che risulta "a zero".

4. A seguito dell'udienza del 5 marzo 2025 questa Corte, ritenuto necessario accertare l'effettivo carico del conto giudiziale in questione, nonché invitare l'agente contabile a riconoscerlo e sottoscriverlo, ha disposto, con ordinanza n. 18, del 17 marzo 2025, la rimessione degli atti al Magistrato istruttore affinché provvedesse a completare l'istruttoria, rinviando il giudizio all'udienza dell'8 ottobre 2025.

5. Il 9 giugno 2025 il Magistrato istruttore ha depositato una relazione integrativa con la quale ha riferito l'esito del supplemento istruttorio espletato, evidenziando che il Comune di Bologna ha comunicato di avere provveduto a verificare i pernottamenti nella struttura ricettiva in argomento nell'anno 2020, accertando che non vi è stata alcuna presenza.

6. Il 16 settembre 2025 la Procura regionale ha depositate nuove conclusioni con le quali ha chiesto a questa Sezione Giurisdizionale di dichiarare la regolarità del conto e il discarico dell'agente contabile ai sensi dell'art. 149, comma 2, del codice della giustizia contabile.

7. Nel corso dell'udienza dell'8 ottobre la Procura ha confermato le conclusioni

di cui alla memoria depositata.

DIRITTO

1. A seguito del supplemento di istruttoria disposto da questo Collegio e dell'avvenuto accertamento del carico effettivo, che ha consentito di verificare come effettivamente nell'anno in questione non siano state registrate presenze, in adesione alle conclusioni depositate dalla Procura regionale, questo Collegio dichiara la regolarità del conto indicato in epigrafe, disponendo il discarico dell'agente contabile.

2. Non è luogo a pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva da parte dell'agente contabile.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, dichiara la regolarità del conto giudiziale in epigrafe e dispone il discarico dell'agente contabile.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

Riccardo Patumi

Massimo Perin

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 28 ottobre 2025

Il Direttore di Segreteria

Dr. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)